

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Il termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto dalla predetta legge n. 86 del 2019 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima), è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Tale termine va letto anche alla luce di quanto previsto dalla medesima legge di delega in merito al procedimento per l'adozione dei predetti decreti: "Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni". Se quindi il presente decreto verrà presentato alle Camere entro il 30 novembre p.v., il termine per la sua adozione è fissato al 28 febbraio 2021.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 7 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "Deleghe al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi".

CAPO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché per l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 definisce la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. È di competenza legislativa esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordinamento civile, la giurisdizione e le norme processuali, l'ordine pubblico e la sicurezza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sull'istruzione, la previdenza sociale, nonché l'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.



CAPO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'articolo 4 statuisce che i soggetti interessati a realizzare interventi di costruzione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi possano presentare al Comune interessato, uno studio di fattibilità tecnica ed economica, corredato da un piano economico finanziario che individui tra più soluzioni quella con il miglior rapporto costi benefici per la collettività. Nel merito, l'articolo in commento enuclea in primo luogo le caratteristiche salienti del progetto di fattibilità. Invero, al comma 2, al fine di valorizzare in termini sociali, occupazionali ma anche di sostenibilità ambientale ed energetica il territorio su cui insiste ovvero si prospetta la costruzione dell'impianto, è previsto che il progetto di fattibilità possa anche comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso differenti da quella sportiva, purché siano compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale e siano comunque complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo e con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Per tale via, il progetto può inoltre prevedere l'integrale demolizione dell'impianto, la demolizione parziale e la ricostruzione, anche con volumetria e sagome diverse. Viene ulteriormente previsto che il documento di fattibilità, possa, con riguardo al raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e quindi per assicurare adeguati livelli di bancabilità, ovvero il coinvolgimento di operatori bancari e finanziari pubblici e privati, contemplare il riconoscimento di un prezzo, la costituzione di garanzie pubbliche, o altre misure di sostegno da parte di amministrazioni o enti pubblici ovvero la cessione del diritto di superficie o di usufrutto dei predetti impianti o degli immobili di proprietà della P.A., nonché il trasferimento della proprietà in capo alla associazione o società sportiva professionistica utilizzatrice in via prevalente. Il penultimo periodo del secondo comma specifica che il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possano esser ceduti, rispettivamente, e per più di novanta e trenta anni. Ancor più segnatamente, il documento di fattibilità può prevedere che la società sportiva utilizzatrice dell'impianto pubblico, a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e comunque non oltre le tre ore successive dalla conclusione delle medesime, occupi il suolo pubblico per condurre attività commerciali entro 300 mt dal perimetro dell'area riservata se l'impianto è omologato per una capienza superiore a 16.000 posti ovvero entro 150 mt se l'impianto è omologato per una capienza inferiore. In tal caso, pur restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e le concessioni già rilasciate, le medesime restano sospese nella giornata della gara e non oltre il periodo di tempo sopra descritto, con oneri indennizzati a carico della società utilizzatrice salvo diversi accordi con il titolare.

Il documento di fattibilità ed eventuali iniziative concorrenti sono vagliate dal Comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato, che, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, individua quella da dichiarare di pubblico interesse ammettendola alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, da svolgersi in forma semplificata, in modalità asincrona. Nel caso in cui la conferenza di servizi preliminare o decisoria non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, potrà ripresentare una proposta modificata.

Nel caso in cui gli enti interessati non provvedano a deliberare, nei termini all'uopo stabiliti, i provvedimenti necessari in sede di conferenza di servizi preliminare ovvero decisoria, il comma 10 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegni al Comune o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, un termine massimo di trenta giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari e, ove decorra infruttuosamente anche tale termine, nomini un commissario con il compito di adottare i provvedimenti necessari. Il comma 11 prevede che il progetto approvato è poi fatto oggetto di procedura di evidenza pubblica,



alla quale può parteciparvi anche il soggetto promotore che, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, potrà esercitare, nel termine di quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Di converso, sarà l'aggiudicatario a subentrare nell'accordo.

Lo spirito di semplificazione ed incentivazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 trova sua piena realizzazione nel caso in cui pervenga una sola proposta di riqualificazione; in tal caso, il comma 12 prevede che l'associazione o la società sportiva professionistica dovrà redigere solamente un documento di fattibilità che tenga conto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici e, salvo i casi tassativamente previsti dall'Unione Europea, per le sole opere di urbanizzazione potrà procedere liberamente all'affidamento dei lavori. Viene peraltro accordata alle associazioni e alle società sportive professionistiche la possibilità di negoziare liberamente con il comune il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita e di utilizzo di aree urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi anche in mancanza di previa presentazione del progetto o dello studio di fattibilità. Qualora i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto per cause non imputabili alle associazioni o società sportive, le stesse maturano il diritto di riconsegnare l'area in cambio della restituzione del corrispettivo versato e del risarcimento delle spese documentate.

L'articolo 5 riconosce l'affidamento gratuito della gestione degli impianti sportivi in favore delle associazioni e delle società sportive senza fini di lucro che presentino un progetto preliminare di riqualificazione e ammodernamento accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria. Ove venga riconosciuto l'interesse pubblico dell'intervento, l'ente provvede ad affidare gli impianti ai predetti soggetti per una durata non inferiore a cinque anni.

L'articolo 6 prevede che, in un'ottica di semplificazione e efficientamento della spesa, anche le associazioni sportive e le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

CAPO III - NORME TECNICHE DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'articolo 7 stabilisce che, nel termine di 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sia adottato il regolamento unico sulle norme di sicurezza degli impianti sportivi.

Il comma 2 delimita l'ambito di applicazione del regolamento unico che:

- disciplina le norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi;
- organizza le disposizioni in funzioni della tipologia dell'impianto, del tipo di disciplina, e del numero di spettatori presenti;
- dedica una apposita sezione agli impianti di calcio ai vari livelli di attività;
- dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi nonché criteri relativi alle manifestazioni sportive organizzate in "luoghi o spazi non sportivi" temporaneamente allestiti per lo svolgimento delle manifestazioni.

CAPO IV - NORME TECNICHE DI FUNZIONALITÀ SPORTIVA



L'articolo 8 conferma la Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, quale organo competente ad emanare il parere sull'idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici. Altresì, prevede che i compiti e la composizione della predetta commissione debbano essere riorganizzati secondo decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 9 stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 11 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto.



RELAZIONE TECNICA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi".

Per le finalità di cui sopra, il presente decreto è suddiviso in cinque Capi, secondo le seguenti macro-aree tematiche:

Capo I – Finalità e ambito di applicazione;

Capo II – Procedimento amministrativo;

Capo III – Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;

Capo IV – Norme tecniche di funzionalità sportiva;

Capo V – Disposizioni finali.

CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Capo I contiene gli articoli 1, 2 e 3.

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato. La norma non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 riguarda le competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome e in particolare l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Capo II contiene gli articoli 4, 5 e 6.

Gli articoli 4, 5 e 6 contengono norme in materia di concentrazione, accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, aventi ad oggetto l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, ovvero di immobili funzionali o complementari al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo e definiscono la procedura per le Associazioni e società sportive senza fini di lucro sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare e la



facoltà per le suddette ASD e SSD di riferirsi ai centri di aggregazione regionale – tra cui Consip - per la fornitura di energia elettrica, gas o altro combustibile.

Le suddette norme presentano carattere meramente procedimentale e sono attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con particolare riferimento alla previsione contenuta nel comma 10 dell'articolo 4, concernente la nomina di un Commissario *ad acta*, si evidenzia che tale previsione è già contenuta all'articolo 1, comma 304, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La riformulazione riguarda soltanto il termine temporale entro il quale il Commissario deve adottare i provvedimenti che passa da sessanta a trenta giorni.

CAPO III – NORME TECNICHE DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'articolo 7 prevede disposizioni di carattere tecnico e procedimentale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

CAPO IV – NORME TECNICHE DI FUNZIONALITÀ SPORTIVA

L'articolo 8 riguarda la Commissione unica per l'impiantistica sportiva. Trattasi di disposizione a carattere meramente ordinamentale che non pone oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Commissione, istituita ai sensi della Legge 526/68 e s.m.i., è già operante presso il CONI e alle relative spese di funzionamento si fa fronte con le risorse ordinarie destinate al Comitato Olimpico.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 9 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 indica le norme che si rende necessario abrogare per effetto delle nuove disposizioni e non pone oneri a carico delle finanze pubbliche.

L'articolo 11 prevede l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2001 n. 140, ha avuto esito

emX POSITIVO
27 NOV. 2020

Il Negativo
Il Direttore Generale



RELAZIONE AIR

(Allegato 2 alla Direttiva PCM 16 febbraio 2018 (linee guida), G.U. 10 aprile 2018, n. 83).

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Referente dell’amministrazione competente: Settore legislativo.

Sintesi dell’Air e principali conclusioni

L’analisi di impatto della regolazione muovendo dal quadro normativo di settore rileva l’opportunità di introdurre misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti.

L’indifferibilità e la necessità dell’intervento rendono inopportuna e perniciosa per l’operatività della disciplina del settore l’ipotesi di inerzia normativa (cd. opzione zero). Del resto, l’opzione normativa prescelta costituisce l’unica possibile stante la previsione con legge 8 agosto 2019, n.86 di precisi criteri e principi direttivi, fra i quali rientra l’adozione di uno o più decreti legislativi.

Lo schema di decreto riconduce a coerenza la disciplina di settore e introduce misure di concentrazione semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative al fine di ammodernare e implementare il patrimonio impiantistico nazionale.

1. Contesto e problemi da affrontare

A) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITA’ CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA.

Le criticità rilevate nella legislazione vigente denunciate in sede di analisi impatto della regolazione sono state ricondotte alla stratificazione e alla instabilità normativa della disciplina di settore in materia di costruzione, ammodernamento ed esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

La natura e la molteplicità degli interventi legislativi configurano un quadro normativo complesso che, difettando dei canoni di sinteticità, chiarezza e coerenza sistematica, non spiega efficacemente gli effetti di semplificazione sostanziale funzionali al potenziamento e allo sviluppo del sistema impiantistico nazionale.

B) RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE CON LA NUOVA REGOLAZIONE.

Il mancato aggiornamento delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, ammodernamento ed esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti con la previsione di una Commissione unica per l’impiantistica sportiva che ne certifichi l’idoneità, ai fini sportivi, di tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport, inficia la tenuta dell’impianto normativo e limita la portata degli effetti semplificatori delle disposizioni già vigenti.

A fronte del composito quadro normativo che disciplina il settore della costruzione e dell'esercizio degli impianti sportivi, il Legislatore delegante con le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto del 2019, n. 86, ha ritenuto necessario e non più differibile un intervento legislativo che accordasse organicità e sistematicità al complesso di regole che governano la materia. Per tale via, lo schema di decreto proposto ha inteso anzitutto soddisfare esigenze di coordinamento e armonizzazione delle norme vigenti.

Altresì l'intervento regolatorio introduce misure di concentrazione, semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative al fine di potenziare ed implementare il patrimonio impiantistico italiano.

C) INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, DESTINATARI DEI PRINCIPALI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari, diretti e indiretti, gli Enti locali proprietari del patrimonio impiantistico locale, le Associazioni e le Società sportive cui potrebbe essere affidata la gestione degli impianti, e la collettività nazionale.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con il presente intervento normativo si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

- A) creazione di un quadro normativo omogeneo attraverso la ricognizione, il coordinamento e l'armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
- B) accelerazione delle procedure amministrative finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti;
- C) valorizzazione dell'attività sportiva come strumento di socializzazione, aggregazione e integrazione;
- D) lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio impiantistico sportivo;
- E) realizzazione e mantenimento di impianti sportivi pubblici nonché l'incentivazione della fruizione collettiva degli stessi garantendone una gestione efficiente ed un'ampia accessibilità;

2.2 Indicatori e valori di riferimento

- censimento e monitoraggio degli impianti sportivi per territorio;
- numero di convenzioni CONSIP stipulate dai gestori degli impianti per la fornitura di energia elettrica, di gas e altro combustibile;
- numero di affidamenti in gestione degli impianti sportivi da parte degli Enti locali proprietari ad Associazioni e Società sportive;
- tipologia di investimenti previsti/effettuati;
- ottimizzazione degli spazi in base a soluzioni gestionali/strutturali/tecnologiche.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Non sono state esplorate soluzioni alternative in luogo dell'intervento regolatorio che si propone, per un duplice ordine di ragioni di carattere sostanziale, ovverosia, la prescrizione di chiari principi e criteri direttivi per l'attuazione delle deleghe conferite al Governo con legge 8 agosto 2019, n.86, nonché l'assenza di margini di discrezionalità per l'Amministrazione circa possibili differenti modalità di intervento.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento regolatorio proposto, lungi dal comportare svantaggi di tipo tecnico, amministrativo e gestionale, presenta l'indubbio vantaggio di semplificare e accelerare le procedure amministrative, con conseguente riduzione dei termini procedurali, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, o di strutture pubbliche inutilizzate.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che esso ricade, in via prioritaria, sul Ministro per le politiche giovanili.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa e divulgativa da parte del Dipartimento per lo sport. Le predette saranno, inoltre, inserite nella specifica sezione del sito internet dell'Autorità di Governo competente in materia di Sport, sul sito del Dipartimento per lo Sport.

5.2 Monitoraggio

A) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati dall'Amministrazione anche attraverso l'approfondita analisi dei dati pervenuti all'esito delle consultazioni con il Consiglio nazionale per la promozione sportiva, convocato dal Dipartimento per lo Sport, con cadenza semestrale, nonché all'esito della Conferenza nazionale dello sport di alto livello, convocato con cadenza annuale dal Dipartimento per lo sport.

B) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Nell'ambito delle deleghe conferite al Governo con legge 8 agosto 2019, n.86 sono stati previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Invero, il Governo, in ossequio alle disposizioni ivi contenute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

proposto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi, può adottare disposizioni integrative e correttive.

6. Consultazioni svolte nel corso dell'Air

Nella fase preliminare alla adozione dell'opzione regolatoria e nelle more della redazione del provvedimento sono state ascoltate le Amministrazioni che, seppur non concertanti, hanno contribuito alla definizione delle misure di concentrazione, semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative.

7. Percorso di valutazione

Il Consigliere Giuridico, coadiuvato dai consiglieri e dagli esperti dell'Ufficio di gabinetto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha provveduto alla redazione dello schema di decreto proposto. Presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro è stato attivato un tavolo di confronto con i principali soggetti del mondo sportivo sui temi oggetto di delega. Inoltre, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha attivato un tavolo di lavoro con i gruppi parlamentari di maggioranza.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici, in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n.86.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo proposto, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86, mira a creare in primo luogo un quadro normativo omogeneo attraverso la ricognizione, il coordinamento e l'armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. In secondo luogo, introduce misure di concentrazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- decreto legge 2 febbraio 1988, n.22, successivamente convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988, n.92 recante "misure urgenti per la costruzione, l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione, completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico";
- il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 recante "concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico";
- legge 27 dicembre 2013, n.147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sui seguenti provvedimenti:

- legge 27 dicembre 2013, n.147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

- decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
- decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con legge 22 gennaio 2016, n.9 recante “Misure urgenti per il territorio”.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma I, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente decreto non prevede rilegificazioni di norme delegificate e non ha per oggetto norme suscettibili di delegificazione.

Si rinvia a fonti secondarie soltanto la disciplina dei profili maggiormente tecnici e di dettaglio della materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si rilevano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto legge da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame introduce la seguente definizione:

a) Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo competente a certificare l'idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non sono presenti norme che ricorrono alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
- b) il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;
- c) i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- d) i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
- e) l'articolo 62, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Al comma 1-bis, primo periodo dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole "gli interventi di cui al comma 1", sono sostituite dalle parole "interventi di costruzione o di ristrutturazione di impianti sportivi".

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Non sono previste norme di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Si rinvia a fonti secondarie soltanto la disciplina dei profili maggiormente tecnici e di dettaglio della materia.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.